FP CGIL CISL FPS UIL FPL UNSCP

Roma, 10 giugno 2002

Al Presidente dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Via del Tritone, 125 00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno Direzione Generale dell'Amministrazione Civile Piazza del Viminale, 1 00184 ROMA

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Corso Vittorio Emanuele, 116 00186 ROMA

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze Viale Europa, 242 00144 ROMA

All'ARAN Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni Via del Corso, 476 00186 ROMA - Loro Sedi -

Oggetto: Avvio della procedura di mobilità dei segretari comunali e provinciali

Con nota prot. n. 11313 Agen/2002/TED/lm del 23 maggio 2002, indirizzata alle organizzazioni sindacali dei segretari comunali e provinciali e, per conoscenza, al Ministero dell'Interno, alla Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'ARAN e al Direttore Generale dell'A.A.S, il responsabile pro-tempore dell'area operativa contabile dell'Agenzia Autonoma Segretari, dott. Enrico Gaetano, ha avviato la procedura di mobilità d'ufficio nei confronti di 46 segretari in posizione di disponibilità dal 1998.

Con la suddetta nota il dott. Gaetano, ha comunicato alle OO.SS l'avvio, "ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, commi 1 e 3, del D.Lgs. 165/2001, ed ai fini della decorrenza dei termini nello stesso richiamati," della procedura di mobilità nei confronti dei segretari indicati in un elenco aggiornato alla data del 23 maggio 2002.

Le seguenti segreterie segnalano l'arbitrarietà e l'illegittimità della nota e, in particolare, del riferimento all'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 per la concreta attuazione della

mobilità dei segretari comunali e provinciali, mobilità che trova invece compiuta ed esclusiva regolamentazione in altre disposizioni, e precisamente nell'art. 101, comma 4, del TUEL n. 267/2000, negli art. 18 e 19 del DPR n. 465/97 e nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica - 24 giugno 1998.

Le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 (che a sua volta richiama l'art.33) del d.lgs. n.165/2001, non sono applicabili ai segretari il cui rapporto di lavoro, da sempre, ma ancor di più alla luce del primo contratto collettivo unitario di lavoro della categoria di recente siglato, è riconducibile ad una autonoma tipologia professionale e conseguentemente disciplinato da disposizioni speciali anche (e soprattutto) in relazione agli istituti giuridici della disponibilità e della mobilità.

E' infatti di tutta evidenza la profonda diversità di presupposti, di struttura e di ratio che è dato riscontrare tra gli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001, che normano la mobilità e la disponibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e le disposizioni speciali, sopra richiamate, che disciplinano con modalità particolari e differenziate la mobilità e la disponibilità dei segretari comunali e provinciali.

Come acclarato dalla stessa rubrica dell'art. 33 del decreto 165/2001 "Eccedenze di personale e mobilità collettiva", il presupposto per l'applicazione del procedimento contemplato dall'articolo medesimo, è la rilevazione di eccedenze di personale da parte di una pubblica amministrazione.

Orbene , è palese che il concetto di eccedenza di personale è del tutto estraneo all'ordinamento dei segretari comunali e provinciali, quale delineato dal TUEL n. 267/2000, dal DPR n. 465/97 e dal CCNL 16 maggio 2001 : in nessuna delle suddette fonti del diritto è infatti rintracciabile riferimento alcuno all'eccedenza dei segretari comunali e provinciali.

Venendo meno il presupposto stesso (cioè la rilevazione dell'eccedenza di personale) dell'applicazione dell'art. 33 del d.lgs. 165/2001 ne consegue giocoforza che esso non può in alcun modo essere invocato per la disciplina della mobilità dei segretari, per i quali occorre invece riferirsi al DPCM 24 giugno 1998, pubblicato sulla G.U.n.174 del 28/07/1998, che indica la procedura e i presupposti per il trasferimento dei segretari comunali e provinciali presso altre pubbliche amministrazioni.

Ed è proprio alla luce del DPCM 24 giugno 1998 che, dapprima i Consigli di Amministrazione regionali dell'Agenzia Autonoma Segretari e successivamente quello nazionale hanno, con apposito atto deliberativo, concesso nulla osta alla istanza di mobilità prodotta dai segretari.

Un ulteriore considerazione di carattere giuridico, a nostro avviso decisiva, depone a favore della tesi che qui si sostiene.

Infatti la specificità del ruolo e delle funzioni del segretario e la specialità delle disposizioni che ne regolamentano lo "status" è confermata e ribadita, (se mai ve ne fosse bisogno!), dallo stesso decreto legislativo n. 165/2001, il cui art. 70, comma 2, recita:

"Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo II, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, riguardanti i segretari comunali e provinciali" Il legislatore riconosce espressamente come speciali le disposizioni riguardanti i segretari comunali: non solo, evidentemente quelle del TUEL, ma anche quelle del DPR n. 465/97, cui esplicitamente l'art. 103,comma 1, dello stesso TUEL rinvia. E' lo stesso legislatore del decreto n. 165 che, facendo salvo l'ordinamento speciale dei segretari,

sancisce il principio fondamentale che lo stesso decreto 165 non trova applicazione per i segretari comunali e provinciali e ciò a maggior ragione per quegli istituti giuridici(come la mobilità e la disponibilità) già minuziosamente disciplinati con apposite disposizioni di carattere speciale.

E' evidente pertanto che il dott. Gaetano, incaricato con deliberazione n. 212 del 9 maggio 2002 dal CDA Nazionale dell'Agenzia di avviare il procedimento di mobilità, ha avviato detto procedimento erroneamente, richiamando una disposizione non applicabile ai segretari comunali ed evidentemente peggiorativa rispetto a quelle applicabili (e peraltro già applicate dalla Funzione Pubblica in sede di prima mobilità dei segretari nel 1998) nella fattispecie.

Le scriventi segreterie chiedono pertanto che l'Agenzia Nazionale S.C.P., onde prevenire una grave lesione dei diritti soggettivi dei segretari coinvolti nella procedura di mobilità, provveda all'immediato ritiro della nota prot. n. 11313 del 23 maggio 2002 a firma del dott. Gaetano e che il procedimento di mobilità sia rinnovato alla luce e nel rispetto delle disposizioni che compiutamente lo disciplinano, vale a dire, si ribadisce, l'art. 101, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, gli articoli 18 e 19 del DPR n. 465/97, il DPCM 24 giugno 1998.

Chiedono inoltre che, nell'espletamento della procedura stessa si tenga conto, in sintonia con la deliberazione n. 104/2001 dell'Agenzia Autonoma Segretari, di quanto dispongono l'art. 18, comma 9 e l'art. 19, comma 11, del DPR 465/97 in relazione, rispettivamente, al soprannumero e alla mobilità volontaria.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

FP CGIL	CISL FPS	UIL FPL	UNSCP
Pagliarini	Alia	Fiordaliso	Paolini